



# **CITTA' DI CHIERI**

Provincia di Torino

## **AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO**

**ORDINANZA N. 307**

**Chieri, 04/11/2013**

**OGGETTO: NORME PER L'ACCESSO E L'USO DELLE AREE VERDI DESTINATE ALLO SGAMBAMENTO DEI CANI**

### **IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO**

- Vista la richiesta – Prot. Gen. n. 27739 del 14/08/2013 - a firma di numerosi frequentatori delle aree in oggetto, nella quale viene indicata la necessità di un intervento volto a rendere sicura e tutelata la presenza e la permanenza nelle aree stesse.

- Attesa la necessità di porre in essere uno specifico provvedimento, finalizzato alla regolamentazione dell'accesso e dell'utilizzo delle aree verdi presenti sul territorio comunale destinate allo sgambamento dei cani (via Tana, strada Roaschia e piazza Francone).

- Visto l'art. 18 del Regolamento di Polizia Urbana.

- Vista la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge Quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

Vista la Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 "Tutela e controllo degli animali d'affezione".

Visto il D.P.G.R. 11 novembre 1993 n. 4359 "Regolamento recante criteri per l'attuazione della L.R. 43/93".

- Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

- Visto il vigente Statuto Comunale.

### **ORDINA**

L'osservanza dei seguenti articoli nelle aree pubbliche predisposte allo sgambamento dei cani:

1. Le aree per lo sgambamento dei cani sono aree di servizio dedicate esclusivamente alla ricreazione dei cani pertanto, al fine di garantire la corretta funzionalità del servizio, l'accesso alle aree è riservato unicamente ai proprietari/detentori maggiorenni, ai loro cani e ad un accompagnatore di età non inferiore ad anni 12.
2. Le eventuali aree denominate "*area per cani impegnativi*" potranno ospitare un solo cane alla volta che la occuperà per un tempo consono alla necessità di utilizzo di diversi soggetti.
3. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone idonee per condizioni psico-fisiche, che devono essere tali da poter consentire di trattenere validamente l'animale.
4. Qualora, a seguito di una diagnosi effettuata da un veterinario, un proprietario o detentore di cane fosse a conoscenza di uno stato infettivo del proprio animale, non può accedere con il suo cane alle aree di sgambamento.
5. E' vietato l'accesso ai cani ad aggressività non controllata.

6. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree dedicate e di liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza ed opportunità.
7. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiedere tempestivamente i cancelli al loro passaggio, sia esterni che interni.
8. Ai proprietari/conduuttori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito la museruola e il guinzaglio da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o di altri animali o su richiesta dell'autorità competente.
9. Ai proprietari/detentori dei cani è fatto obbligo di avere al seguito idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni.
10. L'igiene delle aree di sgambamento è affidata all'educazione ed al senso civico dei proprietari/detentori degli animali. Le deiezioni devono quindi essere immediatamente raccolte dai conduuttori dei cani, mediante idonea attrezzatura e deposte negli appositi contenitori presenti all'interno delle aree stesse.
11. I proprietari/detentori devono vigilare costantemente sui rispettivi cani, in modo da intervenire prontamente in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, a persone o a cose.
12. Su tutte le aree è vietata qualsiasi forma di addestramento.
13. Nelle aree in argomento sono vietati i giochi e/o comportamenti che possano costituire fonte di eccitazione o aggressività per i cani.
14. E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento.

#### **INFORMA TUTTI I PROPRIETARI DI CANI CHE:**

- Tutti i cani devono essere regolarmente identificati ed iscritti all'Anagrafe Canina.
- I proprietari degli animali che hanno in precedenza morsicato devono porre particolare attenzione al comportamento del proprio animale.
- Il proprietario/detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo, e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e/o cose provocati dall'animale stesso.
- Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione, sia per gli animali che ne fruiscono, sia per i loro conduuttori.

#### **DISPONE**

- Che il Comando di Polizia Municipale ed il Comando Carabinieri di Chieri attendano sull'osservanza del presente provvedimento.
- Che il presente atto sia pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune per il periodo previsto dalla normativa vigente.
- Che per violazioni e/o inosservanze alle disposizioni del presente provvedimento si procederà ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana.

#### **DISPONE ALTRESI'**

Che copia del presente atto sia inviata a:

- Comando di Polizia Municipale – SEDE.
- Comando Carabinieri – Via Buschetti n.19, Chieri.
- Dipartimento di Prevenzione Veterinaria S.C. Sanità Animale – Via San Giorgio n. 24, Chieri.

## **INFORMA**

- Che ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. entro giorni 60 dalla notifica, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120.
- Che, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, integrata dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15, il responsabile del presente procedimento è l'Ing. Andrea Verucchi – Dirigente Area Pianificazione e Gestione del Territorio.

**IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE  
TERRITORIO  
ING. ANDREA VERUCCHI**